PEL RIORDINAMENTO ED AMPLIAZIONE DELLE STRADE FERRATE DEL REGNO, COLLA CESSIONE DI QUELLE GOVERNATIVE

Art. 17 (Capitolato Allegato F)

Quando l'esecuzione dei lavori della strada ferrata esigesse l'interruzione di qualunque preesistente comunicazione, cio' non potra' farsi senza aver prima provveduto con passaggi provvisori riconosciuti sufficienti per comodo e sicurezza dal Commissario governativo al quale sara' affidata la sorveglianza della costruzione. Le comunicazioni permanenti dovranno essere ristabilite al piu' presto possibile e collaudate dal Commissario medesimo prima di essere aperte all'uso.

Versione in vigore dal 30 maggio 1865, non più in vigore dal 16 dicembre 2009 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Pel riordinamento ed ampliazione delle strade ferrate del Regno, colla cessione di quelle governative
Estremi	Legge 14 maggio 1865, n. 2279
Partizione	Capitolato Allegato F
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 15 maggio 1865

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 27 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/pel-riordinamento-ed-ampliazione-delle-strade-ferrate-del-regno-colla/capitolato-allegato-f-art-17/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it